



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891

P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

AREA TECNICA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

ORDINANZA N. 7 del 14/10/2026

OGGETTO: Differimento al 19 ottobre 2026 della data di accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli edifici presenti sul territorio comunale.

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, recante il regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

Richiamato l'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. n. 74/2013, che stabilisce, per i Comuni ricadenti nella zona climatica E, tra i quali il Comune di Beinasco, il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere;

Visto l'art. 5, comma 1, del medesimo D.P.R., che attribuisce ai Sindaci la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita;

Considerato che:

- le condizioni meteorologiche che interessano il territorio comunale risultano caratterizzate da temperature miti rispetto alle medie stagionali, come desumibile dai dati meteorologici disponibili e dalle previsioni relative ai prossimi giorni;
- tali condizioni climatiche consentono di differire l'avvio ordinario degli impianti termici destinati al riscaldamento degli ambienti, senza determinare, in via generale, significative condizioni di disagio per la popolazione;
- il riscaldamento degli edifici costituisce una fonte significativa di consumo energetico e di emissioni in atmosfera, con particolare riferimento agli inquinanti che incidono sulla qualità dell'aria;

- il differimento dell'accensione degli impianti termici rappresenta una misura temporanea e proporzionata, finalizzata al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti;

Vista la comunicazione di ARPA Piemonte del 13 ottobre 2026, avente ad oggetto «Ancora temperature miti fino a sabato. Nel fine settimana previsto un brusco calo delle temperature», pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, dalla quale emerge il perdurare, nella prima parte del mese di ottobre, di condizioni climatiche caratterizzate da temperature superiori alle medie stagionali, con valori massimi superiori ai 20 °C nelle aree di pianura, e la previsione di un progressivo abbassamento delle temperature nel corso del fine settimana;

Considerato che le suddette condizioni meteorologiche consentono di differire temporaneamente l'avvio ordinario degli impianti termici, ferma restando la possibilità di attivazione anticipata nei casi previsti dalla normativa vigente, perseguendo le finalità di contenimento dei consumi energetici e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Considerato altresì che, nell'applicazione del presente provvedimento, occorre garantire adeguate condizioni di comfort ambientale negli edifici destinati ad attività scolastiche, tenuto conto della particolare sensibilità dell'utenza e delle esigenze connesse al regolare svolgimento delle attività didattiche;

Richiamato, a tale riguardo, l'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013, che prevede specifiche esclusioni dalle limitazioni relative al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, tra cui quelle riguardanti gli edifici adibiti ad asili nido e scuole dell'infanzia;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in considerazione delle condizioni climatiche attuali e delle esigenze di tutela ambientale e di risparmio energetico, posticipare al 19 ottobre 2026 la data di avvio del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli edifici presenti sul territorio comunale, facendo salve le esclusioni e le deroghe previste dalla normativa vigente;

Dato atto che il provvedimento ha carattere temporaneo e risulta proporzionato alle finalità perseguite, anche in considerazione della possibilità di attivazione anticipata degli impianti in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio;

Visti:

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la normativa regionale vigente in materia di esercizio degli impianti termici e tutela della qualità dell'aria;

ORDINA

1. Di differire al **19 ottobre 2026** la data di avvio del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli edifici ubicati nel territorio del Comune di Beinasco, rispetto alla data del 15 ottobre prevista dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74/2013.
2. Di stabilire che, nel periodo dal 15 al 19 ottobre 2026 compresi, l'attivazione degli impianti termici sia consentita esclusivamente in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore a 7 ore, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013.
3. Di fare salve le esclusioni e le deroghe previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, con par-

ticolare riferimento agli edifici adibiti ad asili nido e scuole dell'infanzia, per i quali non trova applicazione il differimento disposto con la presente ordinanza. Per gli edifici destinati a scuole primarie e secondarie resta consentita, nel periodo dal 15 al 19 ottobre 2026, l'attivazione degli impianti termici in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, nel limite massimo di 7 ore giornaliere, al fine di garantire adeguate condizioni di comfort ambientale per lo svolgimento delle attività scolastiche.

4. Di confermare, a decorrere dal 19 ottobre 2026, l'applicazione della disciplina ordinaria prevista dalla normativa vigente in materia di esercizio degli impianti termici, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni.

INVITA

La cittadinanza, gli amministratori condominiali e i responsabili degli impianti termici ad adottare comportamenti improntati al contenimento dei consumi energetici, mediante un utilizzo responsabile degli impianti di riscaldamento, compatibilmente con le esigenze di comfort abitativo e di tutela della salute.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Beinasco, assicurandone la massima diffusione alla cittadinanza.

La trasmissione del provvedimento alla Polizia Locale e agli uffici comunali competenti, per quanto di rispettiva competenza.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

IL SINDACO
CANNATI Daniel*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82.